

esclusivamente alle Società suindicate ed agli asili infantili, non può esservi dubbio che tutte le altre persone giuridiche create per uno scopo durevole, debbono soggiacere alla tassa in parola.

« E fra queste persone giuridiche sono indubbiamente da annoverarsi gli Istituti autonomi per case popolari, i quali ripetendo la loro origine dallo Stato, dal momento che con decreto Reale venne loro accordato il riconoscimento come corpi od enti morali, e non da un atto contrattuale, non possono ritenersi società commerciali.

« Pertanto non è possibile all'Amministrazione di ammettere con una interpretazione ufficiale l'esenzione a favore degli Istituti in parola e la quale contrasterebbe con la disposizione della legge che non concede di escluderli dall'applicazione della tassa di manomorta.

« E neppure si ravvisa l'opportunità, dato il momento attuale, di rinunciare con una espressa disposizione di legge, alla percezione di un tributo che del resto viene già pagato dalla generalità degli Istituti dei quali si tratta.

« *Il sottosegretario di Stato*
« *INDRI* ».

Gasparotto. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda di estendere ai capitani di milizia territoriale dei Corpi amministrativi i benefici di avanzamento che il decreto luogotenenziale n. 1652, del 10 novembre 1916, derogante le precedenti disposizioni regolamentari, ebbe a concedere a tutti gli altri ufficiali richiamati dal congedo, tenuto presente che, mentre si renderebbe giustizia ad una benemerita classe di ufficiali, l'onere del bilancio riguarderebbe praticamente (non potendosi promuovere gli ufficiali del congedo se non dopo gli effettivi di pari anzianità) promozione di una decina al massimo de' primi capitani della milizia territoriale aventi quinquennio, e dato il carattere di favore generale del ripetuto decreto 10 novembre, non vi sarebbe ragione di disconoscere solo i Corpi amministrativi ».

RISPOSTA. — « I benefici di avanzamento che il decreto luogotenenziale 1652 del 10 novembre 1916 ha accordato ad alcune categorie di ufficiali, richiamati dal congedo non possono essere concessi ai capitani di milizia territoriale dei corpi amministrativi:

1° perchè appunto l'articolo 6 di detto decreto 1652 non consente tale promo-

zione nel ruolo degli ufficiali di complemento se non ai capitani di arma combattente: perciò appunto - a differenza di quanto afferma l'onorevole interrogante, secondo il quale di tali concessioni beneficerebbero tutti gli ufficiali richiamati dal congedo esclusi quelli dei corpi amministrativi - non è stata accordata tale concessione ai capitani di milizia territoriale nè di commissariato, nè di sussistenza, nè di amministrazione, nè veterinari;

2° perchè il § 189 del regolamento per l'avanzamento, sempre in vigore, prescrive che gli ufficiali di milizia territoriale possono essere successivamente promossi ai vari gradi ammessi delle formazioni organiche per quelle milizie. Ora per i corpi amministrativi - e così pure per il corpo veterinario - il grado massimo ammesso dalle formazioni della milizia territoriale è quello di capitano.

« *Il ministro*
« *GIARDINO* ».

Girardi. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se e quando in conformità di quanto si è praticato per i militari delle classi precedenti, compresi gli iscritti del primo quadrimestre del 1899, saranno poi nuovi chiamati alle armi del 1899 aperti dei corsi di ufficiali di complemento nella Regia Accademia di Torino ed in altre scuole militari a tenore dei relativi titoli di studio ».

RISPOSTA. — « Anche per i militari della classe 1899 saranno istituiti corsi allievi ufficiali. Ancora non furono stabilite le modalità e l'epoca; si ritiene però che verso la fine di settembre p. v. potranno essere iniziati.

« *Il ministro*
« *GIARDINO* ».

Goglio. — *Ai ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro.* — « Per sapere se, di fronte all'impressionante costo della vita, durante il periodo della guerra, non credano equo ed umano un congruo aumento alle modestissime pensioni dei vecchi e vecchie maestre delle scuole elementari. Quando si pensi che questi benemeriti insegnanti, con oltre quarant'anni di scuola, debbono far fronte ai bisogni della vita con circa lire 400 annue di pensione, un provvedimento di doverosa umanità s'impone al nostro Governo ».

RISPOSTA. — « Con decreto-legge luogotenenziale del 27 agosto 1916, n. 1094, le